TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 7

Differimento dell'estradizione

Se la persona perseguita e' sottoposta ad atti preliminari all'apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena da un'Autorita' della Parte richiesta per un fatto diverso da quello per cui e' domandata l'estradizione, o si trova per altra causa in stato di arresto, la decisione sulla domanda e' presa immediatamente, ma l'esecuzione dell'estradizione e' differita sino a quando il procedimento sia terminato, la pena sia scontata o altrimenti estinta oppure lo stato di arresto sia cessato.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-7-differimento-dell-estradizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it